



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO lo Statuto di autonomia dell'Università Politecnica delle Marche;

VISTO l'art. 7, commi 6 e 6 - bis, del D. Lgs.vo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

VISTO l'art. 89 primo comma del Regolamento per l'Amministrazione, la Contabilità e la Finanza, emanato con D. R. n. 731 del 15/9/2015;

VISTO il Regolamento di Ateneo per le prestazioni d'opera, emanato con D.R. n. 1212 del 22/11/2016;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 296 del 16/12/2016 che ha autorizzato il conferimento di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo di natura professionale attraverso procedura di valutazione comparativa per lo svolgimento di assistenza veterinaria ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 26/2014;

VISTO avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo di natura professionale per lo svolgimento di assistenza veterinaria per il benessere degli animali ai sensi del d.lgs. n. 26 del 4 Marzo 2014;

VISTA la propria ordinanza n. 199 del 12/4/2017 con cui è stata costituita la commissione per la selezione suddetta;

VISTI il verbale e i relativi allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con cui la commissione ha individuato il vincitore della selezione attraverso procedura di valutazione comparativa per titoli;

CONSTATATA la regolarità degli atti della commissione;

DISPONE

- di approvare gli atti della commissione che ha individuato nel Dott. Luca Giacomini il soggetto a cui conferire l'incarico di cui in premessa;
- di conferire al Dott. Luca Giacomini l'incarico individuale con contratto di lavoro autonomo di natura professionale per lo svolgimento di assistenza veterinaria ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 26/2014;
- di stipulare, acquisita l'apposita dichiarazione fiscale da parte del prestatore, il contratto di cui sopra secondo il testo allegato facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato "A").

Ancona, li 20/04/2017

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Barchiesi

OD approvazione atti commissione



Si attesta che la presente copia è conforme all'originale e che consta di N. 6 fogli (con allegato)
Ancona, li 28/04/2017
IL CAPO RIPARTIZIONE SEGR. DIREZIONE E PROTOCOLLO

AMMINISTRAZIONE
Area Affari Generali e rapporti
con il SSN
Via Oberdan, 8
60121 - ANCONA

RB
lmw



CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
con soggetto libero professionista titolare di partita IVA

TRA

L'Università Politecnica delle Marche con sede in Via Oberdan n. 8 di Ancona c.f. 00382520427, nella persona del suo Direttore Generale, Dott. Giorgio Barchiesi, domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale dell'Università autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 296 del 16.12.2016 nonché dall'art. 74 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università Politecnica delle Marche;

E

Il Dott. LUCA GIACOMINI p.i. 02707280422 – C.F. GCMLCU83D26A271Z nato in Ancona il 1/01/1974 residente in Ancona Via Colleverde 11, di seguito indicato come «professionista».

REMESSO

- che l'Università deve dare attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 "Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici";
- che in base alla norma sopra citata è necessario dotarsi, per quanto riguarda gli animali impiegati negli stabilimenti di allevamento e utilizzatori, di un medico veterinario, esperto in medicina degli animali da laboratorio, in possesso dei requisiti di esperienza e di formazione specifica che prescriva le modalità per il benessere e il trattamento terapeutico degli animali;
- che è necessario conferire un incarico individuale ad un soggetto esterno, con contratto di lavoro autonomo professionale;
- che con delibera n.296 del 16.12.2016 del Consiglio di Amministrazione è stato autorizzato il conferimento di un incarico individuale ad un soggetto esterno, con contratto di prestazione d'opera intellettuale, attraverso l'espletamento di apposita procedura comparativa per titoli e colloquio;
- che con provvedimento n. 205 del 20/04/2017 sono stati approvati gli atti della commissione di valutazione ed il Dott. Luca Giacomini è risultato vincitore a seguito dell'espletamento della procedura comparativa, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di un incarico di prestazione d'opera intellettuale inerente lo svolgimento di attività altamente qualificata in attuazione del d.lgs. 26/2014;
- che il Dott. Luca Giacomini ha rilasciato apposita dichiarazione fiscale, da cui risulta che lo stesso/la stessa svolge abitualmente attività professionale di lavoro autonomo, è titolare di partita IVA n. 02707280422 ed è iscritto/a all'Ordine professionale dei Medici Veterinari di Ancona e alla Cassa previdenza ENPAV;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 (OGGETTO DELLA PRESTAZIONE)

Il professionista si impegna a svolgere una prestazione di lavoro autonomo professionale quale Medico Veterinario, esperto in medicina degli animali da laboratorio, in possesso dei requisiti di esperienza e di formazione specifica così come previsto dal d.lgs. 26/2014 citato, che ha il compito





di prescrivere le modalità per il benessere e il trattamento terapeutico degli animali presenti nei locali dell'Università definiti "stabilimenti di allevamento" e "stabilimenti utilizzatori".

Il professionista è tenuto a svolgere le seguenti attività di carattere professionale:

- Controllo e monitoraggio delle condizioni di salute degli animali e assistenza sanitaria;
- Controllo dei locali di stabulazione per quanto attiene alle disposizioni del D.Lgs 26/2014 e valutazione del condizionamento ambientale attraverso misurazioni di tipo strumentale e dell'attività di disinfezione e disinfestazione periodica degli spazi;
- Monitoraggio sanitario degli animali in stabulazione;
- Verifica gestione dei registri obbligatori;
- Attività di supporto e consulenza ai ricercatori ed al personale impiegato negli stabulari in riferimento al mantenimento del benessere degli animali;
- Attività di consulenza e assistenza veterinaria per garantire la rispondenza ai requisiti di legge
- Controllo della buona esecuzione delle procedure sperimentali per quanto attiene al benessere degli animali;
- Segnalazione e gestione stati di malattia;
- Decisione sul mantenimento in vita o sulla necessità di soppressione degli animali, qualora subissero durante le fasi sperimentali, o al termine delle stesse, condizioni di dolore, sofferenze o angoscia ritenuti eccessivi o prolungati così come stabilito dal d.lgs. 26/2014;
- Effettuare la soppressione degli animali in condizione di sofferenza o angoscia quando sia impossibile garantire agli stessi le condizioni di benessere previste dal d.lgs. 26/2014 citato; evitare inutili sofferenze ad animali ammalati; prescrivere eventuali trattamenti terapeutici singoli e di massa.
- Decisione sul riutilizzo di un animale già impiegato in una o più procedure laddove ricorrano le condizioni previste e fornire il relativo parere nel caso in cui si intenda liberare o reinserire gli animali in un habitat naturale o in un sistema di allevamento, come previsto dal D.Lgs 26/2014.
- Prescrizione ai fini dell'acquisto e della somministrazione di medicinali ad uso veterinario a scopo terapeutico o profilattico;
- Per i casi specifici, previsti dalla norma, richiesta di autorizzazione alla detenzione di medicinali veterinari, da inoltrare alle Autorità competenti, corredata da un registro per carico-scarico dei farmaci stessi;

Il Medico Veterinario è altresì componente dell'Organismo preposto al Benessere degli animali come previsto dall'art. 25 del d.lgs 26/2014 citato al fine di adempiere alle funzioni indicate nell'art. 26 del medesimo decreto ed è tenuto a partecipare a tutte le riunioni indette dall'Organismo stesso.

Per quanto non espressamente previsto sopra, il professionista deve provvedere a tutti gli altri adempimenti previsti dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 26 relativamente agli stabilimenti di allevamento ed utilizzatori dell'Università.

ART. 2 (SVOLGIMENTO DELL'INCARICO)

Ai fini dell'espletamento dell'incarico, il professionista è autorizzato ad accedere ai locali del committente definiti "stabilimenti di allevamento" e "stabilimenti utilizzatori" della Facoltà di Medicina e Chirurgia (siti a Torrette e presso il Polo Monte Dago), come indicati nell'allegato "1" al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale, nei giorni e negli orari come definiti ai successivi commi, nonché eventualmente ad utilizzare le strumentazioni messe a disposizione dalla struttura conferente che possano rendersi necessarie per l'espletamento della sua attività.

Relativamente alla assistenza zoiatrica per gli stabilimenti di allevamento, il professionista effettuerà una visita settimanale di almeno un'ora per ciascuno degli stabilimenti di allevamento (Monte Dago, Torrette) nel giorno e all'orario da concordare tra le parti. Qualora una delle parti non potesse mantenere lo stesso orario o calendario, questi potranno essere modificati previo accordo con l'altro contraente.

Relativamente all'incarico di assistenza zoiatrica per gli stabilimenti utilizzatori e di consulenza per tutti gli animali ivi trattati e utilizzati a fini sperimentali e scientifici, il professionista espletterà tali funzioni in





base a un calendario concordato mensilmente di volta in volta con gli sperimentatori e/o con i Responsabili degli stabilimenti utilizzatori.

ART. 3 (DOVERI E COMPITI DELLE PARTI)

Il professionista svolgerà la prestazione oggetto del presente contratto personalmente, in piena autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione.

Il professionista è tenuto a svolgere l'attività di cui all'art. 1 con la necessaria diligenza.

Il professionista assicura e garantisce il servizio di cui al presente contratto sempre e in ogni caso, anche attraverso un sostituto da lui indicato, tenuto a svolgere le attività con la necessaria diligenza e dell'operato del quale sarà responsabile il professionista stesso.

Il Responsabile della esecuzione della prestazione professionale da parte del Medico Veterinario incaricato è il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, al quale compete verificare che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità alle disposizioni contrattuali e alla legge.

ART. 4 (EFFICACIA, DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO)

La durata del presente contratto è fissata in due anni e avrà inizio alla data di stipula dello stesso.

ART. 5 (CORRISPETTIVO)

Il corrispettivo annuo della prestazione oggetto del presente contratto è di € 20.090,00 (lordo percipiente) oltre Enpav ed IVA ed è onnicomprensivo di qualsiasi spesa che il professionista dovesse sostenere in ordine all'esecuzione dell'incarico.

La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in rate semestrali posticipate, entro trenta giorni dalla presentazione della fattura.

Il compenso stabilito graverà sui fondi "2805500_PROTEZIONE_SALUTE", voce di costo COAN CA.C. 03.01.02.01 "Prest. profess. attività tecnico-scient.-istituzionale".

Ai fini della liquidazione, il professionista dovrà presentare, alla Struttura conferente:

- a) fattura;
- b) dichiarazione di regolare esecuzione della prestazione, a firma del Responsabile del progetto nel cui interesse è stato espletato l'incarico;
- c) richiesta di accreditamento del corrispettivo presso un istituto di credito (istituto bancario - ABI e CAB - n. c.c.) o indicazione di altra modalità di pagamento.

ART. 6 (COPERTURA ASSICURATIVA)

Sono a carico del professionista l'assicurazione contro gli infortuni derivanti allo stesso nell'esercizio della sua attività, nonché quella per danni a cose o persone eventualmente arrecati nell'esercizio dell'attività medesima.

Il professionista esonera l'Università da ogni responsabilità per danni causati a persone e/o cose in corso di contratto.

Sono a carico del professionista tutti gli obblighi assistenziali o previdenziali, di cui lo stesso è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Università da parte del medesimo.

ART. 7 (SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO)

Ai sensi e per gli effetti del D.M. 5.8.98 n. 363 "Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni" i soggetti indicati nell'allegato "1" al presente contratto in qualità di datore di lavoro garantisce al professionista, che eventualmente svolge l'incarico nei locali dell'Università e che utilizza mezzi delle strutture universitarie, idonee misure di prevenzione e protezione in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.

Il professionista è tenuto al rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro dell'Università Politecnica delle Marche.





ART. 9 (RECESSO)

Entrambe le parti possono recedere unilateralmente dal contratto senza preavviso per giusta causa. Le parti possono, inoltre recedere dal contratto anticipatamente rispetto alla scadenza mediante comunicazione scritta con PEC con un periodo di preavviso minimo di 60 giorni. In caso di recesso unilaterale del contratto spetta al professionista il compenso proporzionato all'effettiva realizzazione delle attività fino a quel momento eseguite.

ART. 10 (OBBLIGO DI RISERVATEZZA)

Il professionista si impegna a non divulgare a terzi e/o usare per proprio personale beneficio alcuna informazione concernente l'attività dell'Università e/o le operazioni dal medesimo realizzate nel periodo in cui ha svolto la propria collaborazione. Scopo di questa norma è che non vengano divulgate e non vengano usate informazioni che non siano state pubblicate o comunque di pubblica conoscenza, fermo restando che nessuna di tali previsioni impedirà al professionista di portare a conoscenza di terzi, nello svolgimento della sua attività, quelle informazioni che possono essere necessarie ed utili per un effettivo ed efficiente adempimento dei suoi obblighi nei confronti dell'Università. L'inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1456 c.c.

ART. 11 OBBLIGO DI OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO E DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il professionista è tenuto ad osservare il Codice di comportamento dell'Università Politecnica delle Marche, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e le misure di prevenzione della corruzione attuate dall'Ateneo. Tali documenti sono pubblicati nel sito web di Ateneo alla sezione Amministrazione trasparente.

L'inosservanza alle disposizioni nel Codice di comportamento dell'Università Politecnica delle Marche è causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 12 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL PROFESSIONISTA)

Il professionista prende atto che il trattamento dei propri dati personali e sensibili avverrà secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. n. 196/2003 e dalle norme di attuazione vigenti presso l'Ateneo. Per l'Università il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università Politecnica delle Marche. Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile della Struttura che conferisce l'incarico. Il prestatore prende atto che i propri dati personali presenti nel proprio *curriculum vitae* e gli elementi principali del presente contratto saranno resi pubblici sul sito web dell'Università Politecnica delle Marche in osservanza del decreto legislativo 33/2013 s.m.i.

ART. 13 (CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA)

Qualora nel corso del contratto vengano accertate gravi inadempienze e gravi negligenze nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, l'Università procedere a contestare le stesse per iscritto, diffidando il professionista a conformarsi alle prescrizioni entro il termine perentorio assegnatogli. Trascorso il termine stabilito, qualora l'inadempienza dovesse permanere, è facoltà dell'Università considerare risolto di diritto il contratto.

ART. 14 (CLAUSOLA DI RINVIO)

Per quanto qui non previsto le parti rinviano alla disciplina vigente in materia, nonché agli artt. 2229 ss. c.c.

ART. 15 (FORO COMPETENTE)

Le controversie che dovessero insorgere dall'applicazione del presente contratto sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Ancona.





UNIVERSITÀ
POLITECNICA
DELLE MARCHE



ART. 16 (REGISTRAZIONE)

Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso. I relativi importi, necessari a procedere a detta registrazione, saranno a carico della parte che con il proprio comportamento l'avrà resa necessaria.

Ancona, li

IL DIRETTORE GENERALE

IL PROFESSIONISTA

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. il sottoscritto approva specificamente tutto quanto previsto negli articoli 4 "EFFICACIA, DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO", 9 "RECESSO", 10 "OBBLIGO DI RISERVATEZZA", 11 "OBBLIGO DI OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO E DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE", 12 "TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL PROFESSIONISTA", ART. 13 "CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA" e 15 "FORO COMPETENTE".

Ancona, li

IL PROFESSIONISTA

